

# IN EVIDENZA



CRISI OCCUPAZIONALE SETTORE TESSILE-MODA ANCHE ARTIGIANO:  
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER L'ANNO 2024

INSERTO SPECIALE INPAPA

INAIL - RIDUZIONE PREMI IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2024

FLUSSI 2025 - LE QUOTE E I MODELLI

## Licenze

- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 338 9345973.
- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t illimitata e Iveco Stralis 350 centinato copri e scopri cassone, lunghezza 9,60 m altezza interna 2,83 m 1.300.000 km, anno immatricolazione 11/2004 buone condizioni. Prossima revisione 06/2024, anche separatamente. Per info: 349 8205727.
- **Cedesi** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stefy
- **Vendo** attività di modelliera e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072
- **Cedesi** avviata attività decennale di gommista zona S. Andrea a Gorizia con servizio di deposito gomme stagionali, locali in affitto di 213 mq. L'attrezzatura rinnovata da poco è vendibile anche singolarmente. Per informazioni contattare Francesca Donati 348 4187362.

## Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- **Cedesi** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnelli@libero.it

## Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

## Attrezzature / Materiali

- Per cessata attività sita a Piasan di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250

ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto Tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.

- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info Tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.
- **Vendesi** una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La Fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 3282389072.

## Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansioni: saldature con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: [comunicazione@uaf.it](mailto:comunicazione@uaf.it) o telefonare allo **0432.516728**

## Informimpresa

Confartigianato Imprese

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001  
Anno XXIV - N. 10 - 2024

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Oliviero Pevere, Paolo Soloperto, Raffaella Pompei, Fabio Veronese.

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia  
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

## In questo numero:

### Fisco

Cambia la disciplina iva per i prestiti e i distacchi di personale pag. 4

### Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di dicembre 2024 pag. 5

### Contratti

CCNL Pulizie Artigianato pag. 6

CCNL Noleggio bus con conducente pag. 6

### Normativa del lavoro

Crisi occupazionale settore Tessile-Moda anche artigiano: cassa integrazione in deroga per l'anno 2024 pag. 7

INAIL - Riduzione premi imprese artigiane anno 2024 pag. 7

CCRL FVG settore Legno-Arredo e CCRL del settore Alimentare e Panificazione pag. 8

Flussi 2025 - Ingresso per lavoro stagionale e non I modelli e le quote pag. 8

Bonus Natale 2024 - Ampliata la platea dei beneficiari pag. 17

### Inserito INAPA

pag. 9

### Ambiente

Ritiro dei RAEE: abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori pag. 18

### Categorie

Rinvio regolamento EUDR pag. 18

Nuovo Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza dei prodotti: cosa cambia per le imprese pag. 19

### Dalle provincie

pag. 20

# Cambia la disciplina IVA per i prestiti e i distacchi di personale

## Con IVA i distacchi e i prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2025

Dal 1 gennaio 2025 i prestiti e i distacchi di personale **non possono più considerarsi esclusi da IVA** con la conseguenza che dovranno essere fatturati con applicazione dell'iva ordinaria al 22%, anche in assenza di un differenziale tra importo riaddebitato e costo del personale sostenuto dalla società distaccante. In assenza di tale differenziale la non rilevanza, ai fini IVA, dei prestiti e distacchi di personale era prevista dal comma 35 dell'articolo 8 della Legge n.67 del 11/3/1988, ora abrogato per effetto la Legge n.166 del 14/11/2024 che ha introdotto l'art. 16-ter nel Decreto Legge n.131 del 16/9/2024 (DL Salva infrazioni) in sede della sua conversione in legge.

La modifica è stata introdotta per adeguare l'ordinamento italiano alla Corte di Giustizia europea che nella sentenza della UE 11/3/2020, relativa alla causa C-94/19, ha considerato appunto il prestito o distacco di personale rilevante ai fini IVA.

**Viene espressamente previsto che la nuova disciplina è applicabile ai soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1 gennaio 2025** e che i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1/1/2025 per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi sono fatti salvi, sia in caso di applicazione dell'iva alle prestazioni relative al prestito o distacco di personale in adeguamento alla citata sentenza della Corte di Giustizia, sia in caso di gestione del prestito o distacco di personale fuori campo IVA in applicazione dell'art. 8 co. 35 della L. 67/1988 in presenza delle condizioni previste dalla suddetta norma.

La novità avrà particolare impatto sui distacchi e prestiti di personale nei confronti di quei soggetti che riceveranno le fatture con iva addebitata senza poterla detrarre totalmente o parzialmente, ad esempio perché effettuano operazioni esenti da iva.

In materia di distacco, giova ricordare il contenuto dell'art. 30 del Decreto Legislativo n.276 del 10/9/2003, il quale prevede che il distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

L'istituto del distacco non determina il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro.

I requisiti di legittimità del distacco sono:

- **l'interesse del distaccante:** deve essere specifico, rilevante, concreto e persistere per tutta la durata del distacco, da accertare caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa. Può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico, che, tuttavia, non può consistere in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro;
- **la temporaneità:** il distacco deve necessariamente essere temporaneo. Tale previsione non incide sulla durata del distacco, che può anche essere non breve, purché non coincidente con tutta la durata del rapporto di lavoro;
- **lo svolgimento di una determinata attività lavorativa:** il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante. Ne consegue che il provvedimento di distacco non può risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e, quindi, senza predeterminazione di mansioni.

Il distacco è ammissibile anche quando lo svolgimento della prestazione lavorativa avvenga in un luogo diverso dalla sede del distaccatario. In altri termini, la dislocazione del lavoratore presso la sede dell'impresa distaccataria, pur rappresentando l'ipotesi statisticamente più ricorrente, non costituisce un elemento necessario per il corretto utilizzo dell'istituto.

Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, la normativa prevede che questi restino, comunque, a carico del datore di lavoro distaccante. Nondimeno, nella Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si dà atto di come nella prassi il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della genuinità del distacco. In ultima analisi, posto che il lavoratore distaccato svolge la prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni soggetto del rapporto. In materia di rimborso del costo, il Ministero del Lavoro, evidenzia che l'importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante. In quanto ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è solo l'interesse del distaccante. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della società controllata o partecipata.



# Scadenze del mese di dicembre 2024

## Scadenze normative

16 dicembre	<p><b>Acconto imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR:</b> versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. In alternativa, è consentito determinare l'acconto in via presuntiva, applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto (F24 codice tributo 1712). (Fonti: D.Lgs. n.47/2000)</p>
15 dicembre – 15 gennaio	<p><b>Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria:</b> le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2023 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 04 I 03032 12301 01 000 000 3839 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, acceso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE - Viale del Ledra 108/1 (Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</p>
31 dicembre	<p>CCRL Edilizia FVG: ultimo mese per erogare EVR Territoriale (art. 18 CCRL) ed eventuale EVR aziendale (art. 19 CCRL). In quanto l'erogazione è di competenza gennaio-dicembre.</p>
31 dicembre	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratto a tempo determinato:</b> se il Contratto Collettivo è silente, causali individuate dalle parti sino al 31/12/2024 (il Decreto Milleproroghe ha previsto la proroga sino al 31 dicembre 2024, della possibilità di individuare direttamente tra le parti le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi. A condizione che la contrattazione collettiva non abbia individuato le causali giustificatrici).</li><li>• <b>riduzione dell'aliquota IVS:</b> termine (salvo proroghe/modifiche) della riduzione aliquota IVS a carico del dipendente per l'anno 2024 pari al 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.</li><li>• <b>Fringe benefits:</b> termine (salvo proroghe/modifiche) regime agevolato per i fringe benefits con soglia limite complessivo di 1.000 euro ed entro il limite di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi. Tali valori si applicano anche per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale. Le somme e i valori si considerano percepiti nel periodo d'imposta se corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. <u>principio di cassa allargato</u>).</li><li>• <b>Detassazione premi di risultato ad aliquota agevolata al 5%:</b> Termine del regime agevolato con aliquota ridotta al 5% per i premi di produttività erogati nell'anno 2023 legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione. Il limite delle somme agevolabili è pari a 3.000 euro annui con la possibilità di convertire in tutto o in parte l'ammontare del premio di risultato in welfare (esenzione 100%). Possono accedere alla detassazione i lavoratori i cui redditi da lavoro dipendenti siano inferiori nell'anno precedente a 80.000 euro annui (anche se derivanti da più rapporti di lavoro).</li><li>• Termine della proroga (salvo proroghe/modifiche) dei <b>permessi di soggiorno per cittadini ucraini:</b> termina la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea.</li></ul>



# CCNL Pulizie Artigianato

## Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

### AUMENTO RETRIBUTIVO

Dal 1° dicembre 2024 è prevista la quarta e ultima tranches di aumento salariale pari ad € 10,00 con riferimento al 5° livello, secondo la tabella che segue.

Livello	Retribuzione tabellare al 30/11/2024	Quarta tranches di incremento da 1/12/2024	Retribuzione tabellare da 01/12/2024
1	1.598,32 €	12,74 €	1.611,06 €
2	1.465,15 €	11,67 €	1.476,82 €
3S	1.420,09 €	11,32 €	1.431,41 €
3	1.371,45 €	10,93 €	1.382,38 €
4	1.296,45 €	10,33 €	1.306,78 €
5	1.254,97 €	10,00 €	1.264,97 €
6	1.208,91 €	9,63 €	1.218,54 €

### ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR) – UNA TANTUM (CESSAZIONE DELL'EROGAZIONE)

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà



liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.

### INDENNITÀ SPECIALE

A far data dal 1° dicembre 2024, l'importo mensile dell'indennità speciale (che non sarà considerata utile ai fini della 13° mensilità) sarà pari a 88,17 euro con riferimento al 5° livello. Secondo la tabella sottoindicata.

L'indennità speciale va corrisposta in caso di assenza dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia ed infortunio. In caso di rapporto a tempo parziale va riproporzionata all'orario di lavoro effettivamente prestato.

Livello	Importi in vigore dal 1° novembre 2022	Importi in vigore dal 1° dicembre 2024
1	126,55 €	131,55 €
2	108,58 €	113,58 €
3S	104,86 €	109,86 €
3	96,81 €	101,81 €
4	88,73 €	93,73 €
5	83,17 €	88,17 €
6	76,97 €	81,97 €

# CCNL Noleggio bus con conducente

## Verbale di accordo adeguamento retributivo – Una tantum dicembre 2024

### Accordo di Rinnovo 3 aprile 2024

Una tantum pari a **100 euro** verrà erogato con il cedolino **paga di dicembre 2024**, ai soli lavoratori in forza nel periodo di tre mesi che va dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024 (come anticipo futura una tantum).





# Crisi occupazionale settore Tessile-Moda anche artigiano: cassa integrazione in deroga per l'anno 2024

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024, il Decreto Legge n. 160 che dispone misure urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese del settore moda.

L'intervento straordinario sarà riconosciuto dall'INPS per il periodo dal 29 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente operanti nei settori:

- Tessile
- Abbigliamento
- Calzaturiero
- Conciario

L'ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.

**Per il comparto artigiano**, circa la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi. **FSBA nel proprio portale presente quanto segue:**

1. L'ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
2. L'ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

Il datore di lavoro per accedere alla cassa integrazione in deroga dovrà trasmettere in via telematica all'INPS l'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati, con indicazione del periodo di sospensione/riduzione richiesti e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione sarà erogata direttamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti e successivo conguaglio INPS. In caso di serie e documentate difficoltà finanziarie le indennità potranno essere erogate direttamente dall'INPS.

Le integrazioni al reddito potranno essere autorizzate e riconosciute sino a capienza dei fondi a disposizione pari a 64,6 milioni di euro.

Periodo richiedibile	dal 29 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024
Datori di lavoro destinatari	Operanti nei settori Tessile/Abbigliamento/Calzaturiero e Conciario <b>anche artigiani</b> con forza occupazionale media <b>sino 15 dipendenti</b> nel semestre precedente
Indennità spettante	80% della retribuzione globale con relativa contribuzione figurativa o correlata
Condizioni	Preventivo esaurimento strumenti ordinari di integrazione (FSBA, CIGO, FIS)
Contributo addizionale	Non dovuto

Si resta in attesa delle indicazioni operative INPS.

(Fonte: Decreto-Legge n. 160 del 28 ottobre 2024 – Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024)

## INAIL - Riduzione premi imprese artigiane anno 2024

In data 7 novembre 2024 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 9 ottobre 2024 con il quale il Ministro del Lavoro e il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno stabilito che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023 è fissata in misura pari al 4,81% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2024 (per il 2023 la riduzione era pari al 4,99%). La riduzione si applica sul premio ordinario (e anche sui premi speciali) dovuto a **titolo di regolazione**. La riduzione spetta all'impresa:

- in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e dalle specifiche normative di settore;
- che non abbia registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
- che abbia presentato la preventiva richiesta di ammissione

sione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni precedente l'anno di fruizione del beneficio.

Imprese artigiane - Riduzione premi	
<b>Regolazione 2023</b> - Imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel <b>biennio 2021/2022</b>	pari a 4,99% del premio dovuto per il 2023
<b>Regolazione 2024</b> - Imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel <b>biennio 2022/2023</b>	pari a 4,81% del premio dovuto per il 2024

(Fonte: Decreto interministeriale 9 ottobre 2024)



# CCRL FVG settore Legno-Arredo e CCRL del settore Alimentare e Panificazione

## Opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio

Sia il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli- Venezia Giulia del 3 aprile 2017 sia il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della Panificazione del Friuli-Venezia Giulia del 15 gennaio 2024 prevedono la possibilità per i lavoratori dipendenti di destinare parte del Premio di Risultato Territoriale (P.R.T.) a forme di welfare.

L'esercizio di tale opzione deve avvenire **entro il giorno 20 gennaio di ciascun anno ed è a valere per l'intera annualità** (anche se già esercitata per l'anno precedente). Nel caso di assunzione in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.

Si ricorda che l'opzione **welfare** offre la facoltà ai lavoratori di scegliere di destinare

- **per il settore Legno-Arredo: 20,00€ lordi mensili** del P.R.T., ai quali si aggiungono 5,00€ mensili a carico del relativo Fondo di Categoria (anticipati dal datore di lavoro)
- **per il settore Alimentare-Panificazione: 10,00€ lordi mensili**, ai quali si aggiungono 5,00€ mensili a carico del relativo Fondo di Categoria (anticipati dal datore di lavoro).

Per entrambi i settori i modelli per le domande di rimborso sono disponibili nel portale dell'Ente Bilaterale – EBIART [www.ebiart.it](http://www.ebiart.it)).

Il modulo di rimborso è da presentare tramite PEC al:

- **Fondo Regionale FVG CATEGORIA LEGNO** entro il

giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice. Il Fondo si riserva di richiedere i documenti in originale

- **FONDO REGIONALE F.V.G. ARTIGIANO CATEGORIA ALIMENTARI-PANIFICAZIONE** entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice. Il Fondo si riserva di richiedere i documenti in originale.

Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall'impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un'unica soluzione **entro il mese di gennaio** (per il settore **Legno-Arredo**) dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alle competenze terminative, per il settore **Alimentare-Panificazione** tale scadenza è entro il mese di **dicembre** dell'anno relativo all'opzione. Qualora la somma destinata alle prestazioni non dovesse essere del tutto o in parte fruita dal lavoratore come servizio di welfare, verrà restituita allo stesso.

Al fine di consentire ai propri lavoratori dipendenti di poter esercitare l'opzione welfare il datore di lavoro consegnerà comunicazione ai lavoratori relativa all'offerta del welfare contrattuale che sarà messo a disposizione dal datore di lavoro.

(*Fonti: CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del FVG del 03.04.2017, accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria e Regolamento CCRL del 27.04.2017 e CCRL*)

## Flussi 2025 - Ingresso per lavoro stagionale e non I modelli e le quote

Il Ministero dell'Interno con propria circolare n. 9032 del 24 ottobre 2024 ha fornito chiarimenti in merito alle relative procedure per l'anno 2025 entro la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari a valere per il triennio 2023/2025 così come da DPCM 27 settembre 2023 e DL n. 145 dell'11 ottobre 2024, quest'ultimo recante innovative disposizioni in tema di ingresso di lavoratori stranieri sia stagionali che non stagionali.

### LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE (MOD. B2020)

#### SETTORI OCCUPAZIONALI

I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati non stagionali ed autonomi sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi (\*)
- edilizia
- settore turistico e alberghiero
- meccanica
- telecomunicazioni
- alimentare
- cantieristica navale
- trasporto passeggeri con autobus (\*)

- pesca
  - acconciatori
  - elettricisti
  - idraulici
  - assistenza familiare e socio-sanitaria
- (\*) vedi nota in calce**

#### LE NAZIONALITÀ AMMESSE

L'istanza può essere presentata in favore di cittadini dei seguenti Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia ed elencati nel DPCM 27/09/2023 art. 6 co. 3 lett. a), ovvero: *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.*

#### NOTA PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI E DEL TRASPORTO PASSEGGERI CON AUTOBUS (ISTANZA MODELLO B2020)

**Per il settore dell'autotrasporto merci c/terzi e del tra-**





# SICUREZZA SUL LAVORO E INDENNIZZO DANNI SULLA SALUTE

A cura del  
PATRONATO  
INAPA



**S**pezzo gli artigiani rinunciano, erroneamente, ad utilizzare l'assicurazione INAIL per l'indennizzo dei danni alla salute dovuti a cause di lavoro. Le ragioni di tale atteggiamento sono, in parte, da ricondurre ad una certa diffidenza dell'imprenditore, in veste di lavoratore assicurato, a trattare con l'INAIL, istituto visto spesso quasi solo in veste di ente ispettivo preposto a dispensare sanzioni, piuttosto che ente preposto alla tutela del lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale quale è.

È importante sapere che il riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale possono dar luogo a diverse prestazioni, alcune delle quali di carattere economico.

# INFORTUNIO SUL LAVORO

L'infornunio è un evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi una inabilità al lavoro assoluta, permanente o temporanea, che comporti l'astensione dall'attività per più di tre giorni o, nei casi più drammatici, che provochi la morte dell'infornunato.

Si definisce infornunio sul lavoro un evento caratterizzato da queste condizioni:



- **La causa violenta:** consiste in un'azione rapida e concentrata nel tempo che agisca dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore provocando una lesione.
- **L'occasione di lavoro:** è costituita dal rapporto causa-effetto tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'evento che provoca la lesione. Affinché un evento possa essere qualificato come infornunio sul lavoro non è sufficiente che occorra in ambiente di lavoro e in orario di lavoro, ma è necessario che lo stesso possa collegarsi al lavoro svolto
- **L'inabilità.**

È considerato infornunio sul lavoro anche l'**infornunio in itinere**, cioè quello occorso durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro; durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.





# MALATTIA PROFESSIONALE



La malattia professionale è una malattia contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa, causata da una lenta e progressiva azione lesiva provocata dalle azioni che la persona deve svolgere durante l'attività lavorativa. La malattia professionale può manifestarsi anche a distanza di tempo dall'abbandono della lavorazione rischiosa.

Nell'ambito dell'attività artigianale, le malattie professionali più ricorrenti sono quelle:

## OSTEOARTICOLARI E MUSCOLOSCHIELETRICHE:

- rachide (collo e schiena) ernie discali lombari/cervicali (ad es. edili – boscaioli – addetti a carico /scarico – marmisti ecc.)
- arti superiori (spalle – braccia – mano – polso) tendiniti/epicondiliti/tunnel carpale/cuffia dei rotatori/Morbo Dupuytren (ad es. pittori/decoratori – parrucchieri – barbieri – sarte – tappezzieri – carrozzieri)
- arti inferiori (gambe e piedi), borsiti pre-rotulea, meniscopatie, tendiniti, tatalgia plantare (ad es. piastrellisti – posa pavimenti e tegole ecc.)



## CAUSATE DAL RUMORE:

- ipoacusia neurosensoriale – sordità da rumori (ad es: falegnami, muratori – piastrellisti – fabbri – boscaioli – levigatori – tappezzieri ecc.)

## RESPIRATORIE:

- bronchi-polmoni – asma bronchiale/bronchite cronica/ alveolite allergica (ad es: piastrellisti – posatori in genere – macellai – marmisti – verniciatori)
- naso occhi: rinite / oculorinite (ad es. panettieri – verniciatori – servizi pulizie ecc.)

## DELLA PELLE:

Dermatiti allergiche da contatto – eczema da cemento/ dermatite irritativa /dermatite follicolare / cheratosi / neoplasia cutanea (ad es. muratori – pulitintolavanderie – vetrai – giardinieri – parrucchieri ecc.)



# PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DALL'INAIL

## Prestazioni INAIL

- **Indennità Temporanea:** Diaria giornaliera a partire dal quarto giorno di assenza per infortunio o malattia professionale.
- **Danno Biologico:** Compenso economico una tantum per lesioni permanenti che riducono la capacità lavorativa.
- **Rendita:** Indennità mensile per invalidità superiori al 16%, includendo danno biologico e patrimoniale.
- **Revisione:** Possibilità di richiedere revisione dell'indennizzo per aggravamento entro 10 anni per infortuni e 15 per malattie professionali.

# AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO E CONTROLLI ISPETTIVI - CHIARIMENTI

Di frequente imprenditori e imprenditori artigiani ritengono che il denunciare il proprio infortunio (specie se apparentemente lieve) comporti, come conseguenza, l'aumento del premio assicurativo INAIL annuale.

In realtà il premio assicurativo INAIL per i lavoratori artigiani (titolari, soci, coadiuvanti familiari, associati in partecipazione) è denominato "premio speciale" perché viene determinato annualmente in modo forfettario, sulla base di nove classi di rischio determinate in base all'attività svolta, del comparto di appartenenza (carpenteria, tipografia, edilizia, ecc...) e delle tipologie di prodotti realizzati. Al contrario del premio ordinario riservato alle categorie di lavoratori dipendenti, il premio speciale non è influenzato dall'andamento infortunistico dell'azienda e, quindi, non è soggetto alle oscillazioni annuali del tasso di rischio specifico aziendale che determinano il conseguente adeguamento, in aumento o in diminuzione, del premio.

La normativa vigente (D.Lgs 81/2008) prevede che ASL, Ispettorato del Lavoro e INAIL vigilino autonomamente sulla sicurezza, con un'attenzione particolare a settori come l'edilizia e la chimica, dove i rischi sono elevati. Tuttavia, l'intensità dei controlli varia a seconda che il lavoratore sia autonomo o abbia dipendenti, e un infortunio dell'artigiano, da solo, non implica automaticamente una sanzione o un'ispezione. Il livello di controllo dipende dalla gravità dell'incidente, dalla struttura dell'azienda e dalle specifiche condizioni in cui si è verificato.





**sporto passeggeri con autobus** l'istanza può essere presentata per le nazionalità di cui all'art. 6 comma 3 lett. a) – vedi sopra elenco – in possesso di patente di guida equipollente alla categoria richiesta e convertibile in Italia sulla base degli accordi di reciprocità, attualmente esistenti con:

- Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti D), Repubblica della Macedonia del Nord, Tunisia ed Ucraina (per aggiornamenti vedi il link <http://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>)


**Per il settore dell'autotrasporto merci c/terzi** l'istanza può essere presentata solo per lavoratori muniti di patenti professionali equivalenti alle categorie CE, cittadini di Paesi compresi nell'elenco di cui sopra. Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.

**Per il settore del trasporto passeggeri con autobus** l'istanza può essere presentata solo per lavoratori muniti di patenti professionali equivalenti alle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE cittadini di Paesi compresi nello stesso elenco di cui sopra. Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.

**Le imprese di entrambi i settori** dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). I lavoratori delle nazionalità richiedibili, titolari di patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale) nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome dell'impresa, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, dopo di che sarà necessario convertire la patente. La durata massima del contratto sarà a tempo determinato della durata di 1 anno, se invece il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e del CQC la durata contrattuale potrà anche essere a tempo indeterminato.

Ai fini della presentazione dell'istanza l'impresa dovrà essere iscritta:

- al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N. di cui al Reg. CE n. 1071/2009)
- all'Albo degli autotrasportatori c/terzi di cui alla L. 298/1974 ed essere in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.



## NOTA PER IL SETTORE DELL'ASSISTENZA FAMILIARE (ISTANZA MODELLO A-BIS)

L'istanza di lavoro subordinato potrà essere a tempo indeterminato oppure a termine con orario a tempo pieno o parziale. La retribuzione, prevista da CCNL del settore domestico, in ogni caso **non potrà essere inferiore a 534,41 euro lorde mensili** (pari al minimo per l'assegno sociale).

Il reddito imponibile del datore di lavoro per un nucleo familiare monoparentale **non potrà essere inferiore a 20.000 euro annui lordi (27.000 euro annui lordi** per nuclei familiari composti da più familiari conviventi). A tali redditi sopra potrà concorrere il reddito del coniuge e dei parenti entro il II grado anche non conviventi sia eventuali redditi esenti certificati (esempio assegno di invalidità).

**Non è richiesto alcun requisito reddituale** per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza invalidanti e che richiede la nulla osta per la sua assistenza.

Se la domanda è fatta a beneficio di una persona che abbia **un'età anagrafica superiore agli anni 80** oppure di una **persona con disabilità (in questo secondo caso indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario), occorre rivolgersi, in base alle disposizioni normative vigenti, alle Agenzie per il Lavoro (APL) o alle Organizzazioni datoriali del settore del lavoro domestico per la compilazione della relativa domanda.**

Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia.

**Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.**

## NOTA PER IL SETTORE DELL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA (ISTANZA MODELLO A-BIS)

Per tali richieste si dovrà far riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario. I datori di lavoro potranno essere associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio-sanitario.

Il reddito imponibile in caso di impresa individuale o il fatturato per enti e società non può essere inferiore ad euro **30.000 annui**.

## NOTA CONGIUNTA PER IL SETTORE DELL'ASSISTENZA FAMILIARE E SOCIO-SANITARIA PER ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ / OVER 80 ANNI

**A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00**, in via sperimentale e solo per l'anno 2025, il decreto ha previsto, che siano rilasciati, in aggiunta ai 9.500 ingressi previsti, un'ulteriore quota di visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con **disabilità**, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 (vedi definizione di "disabilità" in allegato), o a favore di **grandi anziani**, come definiti dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29 (ovvero **persona che ha compiuto 80 anni**).

La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente **per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL)** regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e **dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.**



Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. **Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.**

Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali incaricate dovranno allegare alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 145/2024; in particolare la certificazione attestante la disabilità, come definite dall'art. 2 del d.lgs. n. 62/20024 ovvero l'età anagrafica per la categoria dei grandi anziani di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 29/2024.

I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare ovvero socio sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per la quale sono stati assunti.

I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorato territoriale del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'art. 6, comma 1, primo periodo del T.U.I. è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo T.U.I.

### LAVORO STAGIONALE

I settori ammessi sono quello

- **agricolo** (compresi florovivaisti e allevamento animali)
- **turistico-alberghiero.**

Per il settore agricolo occorrerà in ogni caso verificare l'espressa previsione contrattuale della stagionalità da parte della contrattazione collettiva.

Il reddito imponibile o il fatturato del datore di lavoro non può essere inferiore a **30.000 euro annui.**

Le quote sia nel settore agricolo che turistico-alberghiero saranno assegnate in via prioritaria alle domande presentate dalle Organizzazioni Datoriali dei rispettivi settori (vedi infra). Esaurite tali quote prioritarie si seguirà l'ordine cronologico in arrivo delle altre istanze. I lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti hanno il diritto di precedenza per il rientro in Italia per lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro (a condizione che abbiano lasciato il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno).

### LE QUOTE DISPONIBILI

Le quote per il 2025 sono così suddivise

- n. **70.720** per **lavoro subordinato non stagionale** di cui riservate
  - n. 2.850 in favore di cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari
  - n. 25.000 in favore di cittadini di Stati con accordi vigenti in materia migratoria (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia,

Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina)

- n. 28.000 in favore di Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023/2025 accordi di cooperazione in materia migratoria)
- n. 90 in favore di Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela
- n. 180 in favore di apolidi e rifugiati
- n. 9.500 in favore di Lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
- n. **730** per **lavoro autonomo** di cui riservate
  - n. 150 in favore di cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari
  - n. 500 in favore di cittadini appartenenti a specifiche categorie professionali (imprenditori con impiego di risorse non inferiori a 500.000 euro; liberi professionisti; titolari di cariche sociali; artisti di chiara fama; costituzione di imprese start-up)
  - n. 10 in favore di Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela
  - n. 20 apolidi e rifugiati
- n. **110.000** per **lavoro stagionale** di cui riservate
  - n. 3.500 in favore di cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari
  - n. 2.000 in favore di cittadini di Stati con accordi vigenti in materia migratoria (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina)
  - n. 14.000 in favore di Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023/2025 accordi di cooperazione in materia migratoria)
  - n. 50 in favore di apolidi e rifugiati
  - n. 47.000 in favore di Cittadini di Stati con accordi in materia migratoria da impiegare nel settore agricolo le cui domande siano presentate dalle seguenti organizzazioni datoriali: *Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione di Produttori Agricoli e Alleanza delle Cooperative Italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane)*
  - n. 37.000 in favore di Cittadini con accordi in materia migratoria da impiegare nel settore turistico-alberghiero le cui domande siano presentate dalle seguenti organizzazioni datoriali: *Assitai, Confindustria, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, Fata Federcamping, Federagit, Federalberghi, Federturismo, Federterme.*

### NUMERO MASSIMO DI ISTANZE PRESENTABILI

I datori di lavoro, in qualità di utenti privati, possono presentare al massimo n. **3 richieste** di nulla osta al lavoro.



**Tale limite non si applica alle istanze presentate dalle Organizzazioni Datoriali di categoria**, dai soggetti abilitati ed autorizzati ai sensi dell'art. 1 della L. 12/1979, agenzie di somministrazione lavoro.

## LA VERIFICA PREVENTIVA PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO (CPI)

Prima di procedere con l'istanza, deve essere fatta la preventiva verifica di disponibilità di lavoratori già presenti nel territorio. La verifica va effettuata tramite l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – allegato 1 circolare Min. Lav. 9032/24.

Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti nel territorio **entro 8 giorni** dalla richiesta del datore di lavoro, sarà possibile effettuare la richiesta per lavoratori stranieri residenti all'estero. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al CPI l'esito della selezione, così a comunicare allo stesso la mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo del lavoratore decorsi **20 giorni** lavorativi dalla data di richiesta di personale così come la non idoneità del candidato – allegato 2 circolare Min. Lav. 9032/24. La preventiva verifica al CPI non è richiesta per i lavoratori stagionali.

## ASSEVERAZIONE

L'osservanza del contratto collettivo e la congruità del numero di richieste rispetto alla capacità economica e alle esigenze del datore di lavoro devono essere asseverate. L'asseverazione è il documento redatto da un professionista di cui alla Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati o dottori commercialisti ed esperti contabili) oppure dalle organizzazioni datoriali che certifica i presupposti contrattuali richiesti nell'istanza. L'asseverazione è richiesta anche per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. **L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.I..

## IL DOMICILIO DIGITALE

Ai fini della presentazione della domanda **è necessario dotarsi di indirizzo PEC e registrarlo** nelle seguenti banche dati:

- **INI-PEC** (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese)
- **INAD** (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche).

La registrazione della PEC nelle predette banche dati risulta essere fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l'indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte del SUI – Sportello Unico Immigrazione. Il possesso della PEC è richiesto anche in caso di richiesta di lavoro domestico/assistenza familiare.

## I CLICK DAYS

- **dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025** per gli in-

gressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all'art. 6 co. 3 lett. a) del DPCM (mod. **B2020**) ovvero lavoratori provenienti da: *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina*

- **dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025 per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-assistenziale)** di cui agli artt. 6 co. 3 lett. b) e 4 lett. b) e c) del DPCM ovvero:
  - *lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio 2023/2025 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria*
  - *apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito*
  - *lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria*
- **dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025 per gli ingressi di lavoratori per assistenza familiare e socio-sanitaria** fuori quota (mod. A-BIS) entro il limite massimo di 10.000 istanze
- **dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 per il settore agricolo stagionale**
- **dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 per il settore turistico-alberghiero** in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali **dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025**.

## PRECOMPILAZIONE

I datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro, nonché i soggetti abilitati ed autorizzati ex Legge 12/1979 che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale servizi ALI (<http://portaleservizi.dlci.interno.it>) secondo il seguente calendario:

- **dal 1° al 30 novembre 2024** con orario 08.00 - 20.00 per i click day del 5, 7 e 12 febbraio 2025
- **dal 1° al 31 luglio 2025** con orario 08.00 – 20.00 per il click day del 1° ottobre 2025
- A tale riguardo, si ricorda che le quote di ingresso e le date dei click day per il 2025 sono già stati fissati dal DPCM 27 settembre 2023. In particolare:
- **dalle ore 9:00 del 5 febbraio 2025** possono essere inviate le domande per i **lavoratori subordinati non stagionali** cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
- **dalle ore 9:00 del 7 febbraio 2025** possono essere inviate le domande per **gli altri lavoratori subordinati non stagionali** e settore dell'**assistenza familiare e socio-sanitaria**;
- **dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025** possono essere inviate le domande per i lavoratori **stagionali agricolo** e primo invio per il **settore turistico e alberghiero** (70% quote).
- **dalle ore 9:00 del 1° ottobre 2025** invio riservato al



solo **settore turistico- alberghiero** e riferita al 30% delle quote già assegnate al settore per il 2025.

Ove le verifiche **in fase di precompilazione** diano esito favorevole, **il datore di lavoro riceverà all'indirizzo PEC** della società/ente presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un **codice di attivazione domanda**.

L'inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse che sarà parzialmente precompilato. Dopo di che le istanze potranno essere trasmesse a decorrere dagli specifici click days previsti.

### VERIFICA INL, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGEA

Dal 1° dicembre 2024 alle date in cui si terranno i click days e dal 1° agosto al 30 settembre 2025 per il click day previsto il 1° ottobre 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del CCNL e la verifica di congruità del numero delle richieste presentate. Gli esiti delle verifiche saranno comunicati allo SPI competente.

### LE NOVITA' PROCEDURALI

Il DL n. 145/2024 ha introdotto le seguenti novità circa la procedura e la documentazione:

- **iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro** presso **INI-PEC** (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese) o **INAD** (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche)
- **verifica preventiva presso il Centro per l'Impiego** competente circa la indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. La procedura si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro **otto giorni** dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero
- **irricevibilità della domanda** del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto, oppure qualora risulti emesso, nei confronti del datore di lavoro, decreto che dispone il giudizio per reati ex art. 603-bis c.p. o omessa sentenza di condanna non definitiva per medesimo reato
- **obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta entro 7 giorni (conferma post nulla osta)** dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso, alla pec del datore di lavoro e sarà visibile anche nell'area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. Qualora l'istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione

sarà inoltrata dal sistema informatico in uso anche all'indirizzo pec dell'organizzazione. **In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato.** In caso di conferma l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;

- **sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica del contratto di soggiorno direttamente tra le parti** non più presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto. In particolare **entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale**, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- **tale documento nel medesimo termine di otto giorni** deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell'ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Qualora l'istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità di cui all'art. 22, comma 6 del T.U.I. potrà essere effettuata anche dall'organizzazione medesima entro il previsto termine.
- **comunicazione di avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno stagionale all'INPS** che iscrive d'ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
- **validità del nullaosta al lavoro stagionale** ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal termine finale del contratto. Il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
- **per lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka** non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998; pertanto, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, alla preliminare verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con l'AGEA (per il settore agricolo). Non opera quindi il silenzio assenso





per l'emanazione automatica del nulla osta decorsi i termini procedurali (20 gg. per il lavoro stagionale e 60gg. per il lavoro subordinato non stagionale).

### E' POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA DA SUBITO (NOVITÀ)

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso **può svolgere immediatamente attività lavorativa**; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti.

Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare, il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS.

### FUORI QUOTA

Sono fuori quota (pertanto non rientrano nel decreto flussi) le seguenti casistiche:

- richiesta di esercitare attività economica in qualità di lavoratore autonomo o subordinato da parte di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo **rilasciato da altro Stato membro dell'UE** ed

in corso di validità

- richieste di **conversione presentate da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi**, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici.

### I MODELLI DISPONIBILI

I modelli da utilizzare per l'invio delle sole domande soggette ai click day sono i seguenti:

- **C-Stag** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale
- **B2020** - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi
- **A-bis** - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
- **B** - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela.

(Fonti: DPCM 27 settembre 2023 – GU n. 231 del 3/10/2023, DL 11 ottobre 2024 n. 145 – GU n. 239 del 11/10/2024 e circolare Ministero dell'Interno n. 9032 del 24 ottobre 2024)

## Bonus Natale 2024 - Ampliata la platea dei beneficiari

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 167 del 14 novembre 2024 che modifica l'articolo 2-bis del DL n. 113/2024, il quale disciplina il c.d. **bonus Natale**, ovvero l'indennità una tantum pari a **100 euro netti**, da riproporzionare in base alla durata del rapporto di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti.

**La modifica apportata elimina il coniuge dai soggetti che devono essere fiscalmente a carico del richiedente.** In questo modo viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari del bonus, in quanto ora è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato che sia fiscalmente a carico (non necessariamente al 100%).

Il bonus è **incumulabile all'interno del medesimo nucleo familiare** (spetta quindi solo ad uno dei componenti il nucleo), pertanto, non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso.

**L'erogazione del bonus non è automatica:** il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un'apposita **richiesta scritta**, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000) al proprio datore di lavoro – con indicazione del codice fiscale del coniuge/convivente e dei figli – in cui il lavoratore deve dichiarare che ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- **reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro** (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze)
- **imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo **superiore a quello della detrazione da lavoro spettante**

- **avere almeno un figlio fiscalmente a carico** anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario che il figlio sia titolare di un reddito complessivo annuo non superiore a:

- **2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili
- ovvero
- **4.000 euro** al lordo degli oneri deducibili nel caso di figli di età superiore a 24 anni

Eventuali richieste già presentate in forza di previgenti requisiti familiari (coniuge e almeno un figlio a carico o di nucleo monogenitoriale per decesso dell'altro coniuge o mancato riconoscimento del figlio o figlio affidato ad un solo genitore) sono da ritenersi validamente acquisite.

L'agenzia delle Entrate con risoluzione n. 54 del 13 novembre 2024 ha istituiti i **codici tributo** per la compensazione, da parte dei sostituti di imposta, del credito maturato. Si tratta nello specifico dei codici:

- **1703 per il modello F24 per il settore privato** (denominato "Credito maturato dai sostituti di imposta per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024 n. 113)

- e
- **174E per il modello F24EP per il settore pubblico** (denominato "Credito maturato dai sostituti di imposta per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024 n. 113)

Entrambi possono essere usati sia a credito che a debito (qualora il datore di lavoro dovesse operare dei recuperi). (Fonte: Decreto-Legge 14 novembre 2024 n. 167, Decreto-Legge 9 agosto 2024 n. 113 convertito in Legge 7 ottobre 2024 n. 143, Agenzia delle Entrate risoluzione n. 54 del 13 novembre 2024 e circolare 10 ottobre 2024 n. 19)



# Ritiro dei RAEE: abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori

## Distributori e installatori non dovranno più essere iscritti all'Albo in cat. 3-bis. Eliminate anche le scritture cartacee

La Legge 166/2024 ha semplificato notevolmente gli adempimenti burocratici per i distributori, gli installatori e i centri di assistenza tecnica (CAT) che ritirano i RAEE dei propri clienti a seguito di acquisto o manutenzione.

### COSA CAMBIA PER DISTRIBUTORI, RIPARATORI E CAT

I distributori (anche nel caso di commercio elettronico con vendita a distanza), gli installatori ed i centri di assistenza tecnica, a differenza di prima:

- non devono più iscriversi all'Albo Gestori in cat- 3-bis, categoria di fatto soppressa. L'Albo sta già provvedendo a cancellare d'ufficio gli iscritti con decorrenza 15 novembre 2024.
- non devono più compilare la modulistica specifica introdotta dal DM 65/2010 (schedario RAEE, Documento di Trasporto RAEE, allegati 3A e 3B). Il trasporto dei RAEE dal cliente o dalla sede al Centro di Raccolta comunale sarà accompagnato da un Documento di Trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione
- devono, in alternativa all'iscrizione all'Albo, iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE indicando i luoghi ove verrà effettuato il deposito preliminare. La mancata iscrizione al Centro di integra il reato di gestione di rifiuti non autorizzata. L'iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE è gratuita e viene effettuata sul portale [www.cdcaee.it](http://www.cdcaee.it) registrandosi all'indirizzo [areari-servata.cdcservizi.it/app/](http://areari-servata.cdcservizi.it/app/)

### COSA NON CAMBIA

I distributori, gli installatori e i CAT:

- continuano ad informare i consumatori sulla gratuità del ritiro
- assicurano, in caso di acquisto di nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito dell'analogha apparecchiatura usata (ritiro 1 contro 1)
- in caso di superficie di vendita superiore a 400 mq, assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni di origine domestica senza obbligo di acquisto di analogha apparecchiatura nuova (ritiro 1 contro 0)

Anche le caratteristiche del deposito dei RAEE, le modalità e le tempistiche di conferimento non cambiano, in particolare:

- il deposito preliminare alla raccolta deve essere effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE siano protetti dagli eventi atmosferici e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi
- le apparecchiature devono essere integre, non devono essere smontate
- il conferimento o il trasporto al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni 3 mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti RAEE
- il deposito preliminare non può avere durata superiore ad 1 anno.



# Rinvio regolamento EUDR

## Coinvolge i settori del legno, alimentare e moda

La Commissione Europea ha proposto formalmente di rinviare di un anno l'applicazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, al fine di permettere agli operatori di aderire al Regolamento senza problemi operativi.

La richiesta di proroga era stata chiesta a gran voce da Confartigianato e dalle altre associazioni di categoria, in considerazione della difficoltà per le imprese di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Regolamento.

Nel caso in cui la proposta venga approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, l'EUDR sarà applicabile:

- dal 30 giugno 2026, per le piccole e medie imprese;
- dal 30 dicembre 2025 per le grandi aziende.

Con lo scopo di assistere, in particolare, le piccole e me-





die imprese (PMI), comprese le microimprese e le persone fisiche, nell'adempimento dei loro obblighi normativi, la Commissione ha contestualmente pubblicato:

- le [Linee guida](#) (attualmente disponibili solo in inglese) suddivise in 11 capitoli che spaziano dalle definizioni di diligenza, operatore, requisiti di legalità, periodo di applicazione, ruolo della certificazione, ecc.;
- le [FAQ](#) (attualmente disponibili solo in inglese) aggiornate con più di 40 nuove risposte per affrontare domande e dubbi raccolti da un vasto insieme di stakeholder in tutto il mondo.

Le **piccole e medie imprese beneficeranno di un regime semplificato**, i cui dettagli sono ora disponibili in una [nuova pagina web](#) appositamente dedicata.

Tra le disposizioni semplificate per le PMI si segnalano:

- **Non è necessario esercitare la due diligence o presentare una dichiarazione di due diligence, quando ciò è già stato fatto dall'operatore a monte**, vale a dire dall'operatore che per primo ha immesso sul mercato la merce o il prodotto derivato;
- **Le PMI non sono tenute attuare politiche e procedure per mitigare i rischi** di non conformità dei prodotti

interessati;

- **Gli operatori delle PMI non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione annuale** previsti dal loro sistema di due diligence;
- **Gli operatori che sono microimprese o persone fisiche possono incaricare l'operatore o il commerciante successivo più in basso nella catena di fornitura come rappresentante autorizzato** in grado di presentare una dichiarazione di due diligence per conto del microoperatore, a condizione che tale rappresentante autorizzato non sia a sua volta una persona fisica o una microimpresa. Tuttavia, l'operatore che ha dato mandato mantiene la responsabilità della conformità del prodotto;
- **Non c'è bisogno di esercitare la due diligence o presentare una dichiarazione di due diligence.** I commercianti PMI sono tenuti solo a raccogliere informazioni rilevanti sui loro fornitori, a differenza dei commercianti non PMI che accertano che la due diligence sia stata eseguita. I commercianti PMI saranno inoltre soggetti a controlli più leggeri da parte delle autorità competenti e non sono inclusi nelle quote obbligatorie per i controlli che le autorità competenti devono eseguire.

# Nuovo Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza dei prodotti: cosa cambia per le imprese

Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, pubblicato il 23 maggio 2023, si applica dal 13 dicembre 2024, sostituendo la precedente direttiva 2001/95/CE. Questa transizione, pur segnando un cambiamento importante anche per le piccole imprese in termini di responsabilità e conformità normativa, **si inserisce in un contesto nazionale già consolidato**, in cui vigono da molti anni norme sulla sicurezza dei prodotti che garantiscono elevati standard. Pertanto, i cambiamenti introdotti dal regolamento non saranno radicali, ma mirati ad aggiornare la regolamentazione per **tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle modalità di vendita online sempre più diffuse**.

## UN REGOLAMENTO, NON PIÙ UNA DIRETTIVA: COSA SIGNIFICA PER LE IMPRESE

La scelta di adottare un regolamento invece di una direttiva sottolinea la volontà dell'Unione Europea di uniformare le regole in tutti gli Stati membri, evitando discrepanze interpretative. Il regolamento, infatti, è direttamente applicabile senza necessità di recepimento nei singoli ordinamenti nazionali, offrendo maggiore chiarezza e stabilità normativa alle imprese operanti nei mercati europei. Tuttavia, alcune materie restano di competenza nazionale, come la definizione delle sanzioni, che ogni Stato membro dovrà stabilire, teoricamente, entro il dicembre 2024.

## AMBITO DI APPLICAZIONE E NOVITÀ PRINCIPALI

**Il regolamento si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione**, sia nuovi che usati o ricondizionati, ma esclude quelli destinati a riparazione o ricondizionamento

prima dell'uso, se chiaramente identificati come tali. Inoltre, **non riguarda settori già disciplinati da normative specifiche** (es. dispositivi medici, prodotti da costruzione, prodotti alimentari, mangimi), ma si applica come normativa "orizzontale" per tutto ciò che non è regolato da disposizioni specifiche.

Una delle novità più rilevanti e positive per le nostre imprese è l'introduzione di regole chiare per le vendite online. L'articolo 4 **equipara i prodotti venduti online a quelli distribuiti offline**, rendendoli soggetti alle stesse normative di sicurezza se l'offerta è destinata a consumatori dell'Unione. Questo implica che le imprese di e-commerce dovranno adottare misure di conformità stringenti, assicurando la sicurezza dei prodotti pubblicizzati e venduti online.

## DEFINIZIONE AMPLIATA DI "PRODOTTO SICURO"

Il nuovo regolamento introduce una visione più complessa e dettagliata della sicurezza dei prodotti rispetto alla precedente Direttiva, prevedendo che, dove questo sia rilevante, vengano presi in considerazione aspetti quali:

- **L'interazione con altri prodotti**, ovvero l'effetto che questi possono avere sul prodotto in esame;
- **L'etichettatura e le istruzioni**, incluse quelle sull'età di idoneità per i bambini, le avvertenze per un uso sicuro, le modalità di smaltimento e qualsiasi altra informazione rilevante;
- Le **categorie di consumatori**, con particolare attenzione ai rischi per i gruppi vulnerabili come bambini, anziani e persone con disabilità, oltre a considerare l'impatto delle differenze di genere sulla salute e sicurezza;
- **L'aspetto del prodotto**, quando questo possa indurre



i consumatori a usarlo in modo improprio rispetto alla sua progettazione;

- La **cybersicurezza**, qualora la natura del prodotto lo richieda, includendo caratteristiche necessarie a proteggerlo da influenze esterne, come attacchi di terzi, che potrebbero compromettere la sua sicurezza o connettività;
- Le **funzionalità avanzate**, quali quelle evolutive, di apprendimento e predittive, se pertinenti alla tipologia di prodotto.

### OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Il regolamento specifica in dettaglio i compiti di fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati. Per esempio, chi immette un prodotto sul mercato dell'UE deve garantire che il prodotto sia conforme, redigere la documentazione tecnica e deve cooperare con le autorità di vigilanza.

Per garantire che vi sia un comportamento omogeneo anche per i prodotti fabbricati fuori dall'UE, anche questo Regolamento, come i precedenti relativi alla sicurezza dei prodotti, richiede che venga identificato un operatore

economico responsabile all'interno dell'Unione (l'importatore solitamente).

### DIRITTI E RIMEDI PER I CONSUMATORI

Il regolamento rafforza il diritto dei consumatori a ricevere informazioni sulla sicurezza dei prodotti e introduce obblighi per gli operatori economici in caso di richiami. **Gli operatori dovranno offrire almeno due soluzioni** tra: Riparazione gratuita del prodotto. Sostituzione con un prodotto sicuro dello stesso valore. Rimborso adeguato, pari almeno al prezzo pagato.

### PREPARARSI AL CAMBIAMENTO

Per i produttori e gli importatori di beni che non sono già soggetti a regolamenti o direttive specifiche, il nuovo regolamento comporta la necessità di rivalutare i rischi connessi con i propri prodotti costruendo delle schede tecniche che diano evidenza della valutazione sulla sicurezza. Ovviamente queste schede possono essere estremamente semplici per prodotti a basso rischio e articolarsi maggiormente al crescere della complessità e potenziale pericolosità del prodotto.



### Trieste

# SPORTELLI CONSULENZIALI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

## Progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste

A seguito dell'aumento progressivo dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi e della crisi in medio oriente che di fatto rende complesso l'approvvigionamento delle merci anche per le complessità di trasporto dovute al blocco del canale di Suez, si rende necessario prevenire crisi aziendali e conseguentemente analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro.

Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali e consulenti del lavoro, implementerebbe l'attività di sostegno consulenziale alle imprese colpite da questa crisi creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità futura delle imprese colpite dalla crisi ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica. I destinatari dell'iniziativa sono le imprese artigiane e le piccole imprese ubicate nel territorio provinciale di Trieste.

Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato.

Le attivazioni degli sportelli sono iniziate il 01.06.2024 e cesseranno il 31.12.2024. Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato – via Cicerone 9 - ed in zona industriale a Trieste – Strada delle Saline 30 Muggia.

Gli sportelli attivati vedono la presenza di un consulente del lavoro, di un dottore commercialista e di un contabile che valuteranno gli scenari di sostenibilità futura dell'impresa con specifiche consulenze normative e valutando anche il mutamento degli attuali regimi contabili applicati e la gestione della forza lavoro.

L'iniziativa è promossa con il contributo della Fondazione CRTrieste.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro:

**Consulente del lavoro:** [cristiana.viduli@artigianits.it](mailto:cristiana.viduli@artigianits.it)

**Dottore commercialista:** [mariagrazia.huez@artigianits.it](mailto:mariagrazia.huez@artigianits.it)

**Contabile:** [mara.spadaro@artigianits.it](mailto:mara.spadaro@artigianits.it)